



COMUNE DI MESSINA
DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA
(IUC)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27/C DEL 8.09.2014

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI		<i>pag. 4</i>
Art. 1	Oggetto del regolamento	<i>pag. 4</i>
Art. 2	Presupposto	<i>pag. 4</i>
Art. 3	Soggetto attivo	<i>pag. 4</i>
Art. 4	Componenti del tributo	<i>pag. 4</i>
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)		<i>pag. 4</i>
Art. 5	Oggetto del titolo	<i>pag. 4</i>
Art. 6	Presupposto del tributo	<i>pag. 5</i>
Art. 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	<i>pag. 5</i>
Art. 8	Soggetti passivi	<i>pag. 6</i>
Art. 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	<i>pag. 6</i>
Art. 10	Base imponibile delle aree fabbricabili	<i>pag. 7</i>
Art. 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	<i>pag. 7</i>
Art. 12	Riduzione per i terreni agricoli	<i>pag. 8</i>
Art. 13	Aliquote e detrazioni	<i>pag. 8</i>
Art. 14	Detrazione per l'abitazione principale	<i>pag. 8</i>
Art. 15	Esenzioni	<i>pag. 9</i>
Art. 16	Quota statale del tributo	<i>pag. 9</i>
Art. 17	Versamenti	<i>pag. 9</i>
Art. 18	Dichiarazione	<i>pag. 10</i>
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		<i>pag. 11</i>
Art. 19	Presupposto	<i>pag. 11</i>
Art. 20	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	<i>pag. 11</i>
Art. 21	Soggetti passivi	<i>pag. 11</i>
Art. 22	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	<i>pag. 11</i>
Art. 23	Casi di esclusione	<i>pag. 12</i>
Art. 24	Determinazione della superficie tassabile	<i>pag. 12</i>
Art. 25	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzione superficarie	<i>pag. 13</i>
Art. 26	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo	<i>pag. 13</i>
Art. 27	Determinazione della tariffa del tributo	<i>pag. 14</i>
Art. 28	Istituzioni scolastiche statali	<i>pag. 14</i>
Art. 29	Copertura dei costi del servizio rifiuti	<i>pag. 14</i>
Art. 30	Piano finanziario	<i>pag. 15</i>
Art. 31	Articolazione delle tariffe del tributo	<i>pag. 15</i>
Art. 32	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	<i>pag. 16</i>
Art. 33	Classificazione delle utenze non domestiche	<i>pag. 16</i>
Art. 34	Obbligazione tributaria	<i>pag. 17</i>

Art. 35	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 36	<i>Zone non servite</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 37	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 38	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 39	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 40	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 41	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 42	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 43	<i>Tributo provinciale</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 44	<i>Riscossione</i>	<i>pag. 20</i>
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)		<i>pag. 20</i>
Art. 45	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 46	<i>Soggetto attivo</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 47	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 48	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 49	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 50	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 51	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 52	<i>Detrazioni</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 53	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 54	<i>Versamento del tributo</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 55	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 24</i>
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI		<i>pag. 24</i>
Art. 56	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag. 24</i>
Art. 57	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>pag. 24</i>
Art. 58	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 59	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 60	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 61	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 62	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 63	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 64	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 28</i>
Art. 65	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>pag. 28</i>
Art. 66	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 28</i>
Art. 67	<i>Norma di rinvio</i>	<i>pag. 28</i>
Art. 68	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>pag. 28</i>

N.B.

Il testo del presente Regolamento è stato aggiornato con gli emendamenti accolti dal Consiglio Comunale che sono evidenziati in corsivo.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Messina, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Messina per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - nella tassa sui rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641- 666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Messina dell'Imposta Municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Messina. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Messina in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione deve essere anche proprietario o titolare del diritto di godimento delle pertinenze, e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o in prossimità dello stesso nel quale è sita l'abitazione principale.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
6. *Viene equiparata all'abitazione principale l'immobile dato in uso ad un parente in linea retta di primo grado che lo utilizza come abitazione principale. L'esenzione però opera soltanto sui primi 500,00 euro di rendita catastale, a meno che il nucleo familiare del beneficiario non abbia un ISEE non superiore a €. 15.000,00. L'equiparazione di cui sopra decorre dall'anno 2015. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
 - *per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art. 69 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 206 del 6.09.2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.*

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'articolo 5, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36 comma 2, del Decreto Legge n° 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse determinati dal Dipartimento Pianificazione Urbanistica.
5. I valori di cui al precedente comma non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore agli stessi.

ART. 11
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile si applica a quei fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causate da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando i fabbricati siano privi delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali in cui gli immobili siano censiti o censibili. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato o pericolante, da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Si intendono tali le seguenti unità immobiliari;
 - c. fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 380 del 2001, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati, fatiscenti;
 - d. fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura), strutture verticali (muri perimetrali e di confine) che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;
 - e. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino.

Ai fini del controllo, il Dipartimento Entrate Tributarie, trasmetterà al competente Ufficio Tecnico Comunale, le sopraccitate comunicazioni per le verifiche del caso.

Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. L'eliminazione delle cause ostative deve essere comunicata al Comune attraverso la dichiarazione.

ART. 12 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e, comunque, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per

quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 15 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n.504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n.241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n.360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo n.241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta per gli immobili posseduti risulta inferiore a euro 6,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi, dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.
8. Sulle somme dovute per imposta per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. I versamenti dell'IMU effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, sono considerati regolarmente eseguiti, purchè il versamento si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta in proprietà e, sempreché, sia stata presentata dichiarazione congiunta, ove prevista. In assenza di dichiarazione congiunta il soggetto passivo è tenuto ad inviare apposita comunicazione contenente la specificazione della quota di imposta spettanti ai singoli proprietari. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dall'effettuazione del versamento congiunto.

ART. 18 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 19 PRESUPPOSTO

1. *Presupposto della TARI, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 23, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.*
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 29 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 20 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene cittadina, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/C del 17/05/2002.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 3 del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 21 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art.22, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 22 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 23 CASI DI ESCLUSIONE

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- locali non utilizzabili. È considerata prova della non utilizzabilità, l'esibizione della ricevuta di distacco delle utenze elettriche;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 del presente regolamento;
 - locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - chiese e locali destinati al culto.
2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 24 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e

i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 25.

ART. 25 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche.

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
autoriparatori, elettrauto, gommisti	40
Falegnameria	40
distributori di carburante	30
verniceria, fonderia	40
tipografia, stamperie, serigrafie, vetrerie	40
Macelleria	30
laboratori di analisi	30
gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici	30
laboratori fotografici	40

3. *Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso che oltre alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.*

ART. 26 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. *Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:*
 - a) *dal 20% al 40% di avvio al riciclo 30% di riduzione della quota variabile;*
 - b) *dal 40% al 80% di avvio al riciclo 60% di riduzione della quota variabile;*
 - c) *dal 80% al 100% di avvio al riciclo 90% di riduzione della quota variabile;*
2. Le istanze per ottenere la riduzione andranno presentate all'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal medesimo Ente gestore, corredate della documentazione necessaria alla determinazione della percentuale di riduzione spettante *entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.*

3. Le utenze che aderiscono al progetto comunale di raccolta porta a porta beneficeranno di una riduzione della quota variabile tributo la cui modalità e quantificazione è stabilita ogni anno con la delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le riduzioni del presente articolo, come in linea generale tutte le riduzioni ed agevolazioni previste in questo regolamento, decorrono dall'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e dell'art. 31 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 28

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 29

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.158/99.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione della base imponibile complessiva del tributo, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 30 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 30 novembre. Il piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio, viene approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione in tempi utili, prima di deliberare sulle tariffe della TARI.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 31 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte tenuto conto dei criteri individuati dal DPR n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. Ai sensi delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999.
5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.
6. *In virtù delle modifiche apportate al D.P.R. 158/99 dall'art. 1 comma 652 della L. n° 147/2013 che consente di variare i coefficienti per il calcolo delle tariffe fino ad un massimo del 50% del limite minimo o massimo. Il Comune attiverà meccanismi di ponderazione del tributo a favore delle utenze domestiche più numerose segnatamente i nuclei con 4, 5, 6 o più occupanti.*

ART. 32
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 57, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione, con eventuale conguaglio da effettuarsi l'anno successivo, nel caso in cui la variazione sia intervenuta entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, limitatamente alla quota variabile del tributo, nel caso in cui si tratti di:
 - a. congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia o *all'estero* per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le case tenute a disposizione rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di due componenti.
5. Per le utenze di soggetti residenti in altro Comune, in possesso o meno delle agevolazioni per casa a disposizione, il numero degli occupanti, in mancanza di espressa comunicazione degli interessati o verifica dell'ufficio, viene convenzionalmente stabilito in due componenti.

ART. 33
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, fino a quando non siano determinati e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
5. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare ulteriori categorie e sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 158/99.
6. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.

ART. 34
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e/o aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 57.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 57.

ART. 35
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 36
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 700 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola parte variabile, in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta, ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 900 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre dall'anno successivo.
5. L'agevolazione viene meno dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 37
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30% della quota fissa e variabile
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30% della quota fissa e variabile;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 30% della quota fissa e variabile;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 30% della quota fissa e variabile.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 38

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche, della parte variabile della tariffa.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione al tributo, una riduzione. *La riduzione di cui al presente articolo verrà commisurata con riferimento ad un limite minimo dei conferimenti presso i centri di raccolta comunale pari a 5 kg. per persona al mese. Il raggiungimento di tale quantità consentirà una riduzione del 35% sul tributo imputabile alla quota variabile valutato su base mensile. Le modalità con cui l'utente dovrà dimostrare il raggiungimento della quota di rifiuti conferita presso i centri comunali di raccolta, nonché dell'attività di compostaggio di cui al successivo comma 3, verranno normate, nel dettaglio, con deliberazione della Giunta Municipale.*
3. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione *pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.*
4. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
5. Le due agevolazioni sono cumulabili, sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di in capienza.

ART. 39

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 61.
3. *Per le utenze non domestiche che concorrono all'aumento della quota di raccolta della differenziata e alla diminuzione della produzione dei rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni:*
 - a. *adesione ai progetti contro lo spreco alimentare "last minut market", riduzione del 30% della quota variabile del tributo. Sarà il Dipartimento delle Attività Produttive a dover comunicare al Dipartimento Tributi la riduzione per i progetto "last minut market"*
 - b. *adesione al progetto di raccolta porta a porta, riduzione del 20% della quota variabile del tributo. La comunicazione, al Dipartimento Entrate Tributarie, della riduzione per la raccolta porta a porta sarà effettuata dall'Ente gestore del servizio di raccolta rifiuti.*

Le agevolazioni di cui sopra saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di in capienza.

ART. 40

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria può concedere riduzioni o esenzioni totali o parziali della tariffa (quota fissa e variabile) per le seguenti fattispecie:
 - a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune;

- b. soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
 - c. per i locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici;
 - d. per i locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
 - e. per i locali di residenza occupati da ultrasessantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%.
 - f. per gli esercizi commerciali che adottano buone pratiche (last minute market), finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso l'abbattimento della parte variabile del tributo, per una quota proporzionale ai risultati collettivamente conseguiti dalle utenze in materia di conferimento, certificati dal soggetto gestore del servizio. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo;
 - g. *per i locali e aree utilizzate da associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 23 della L. n° 383 del 7.12.2000, limitatamente alle associazioni di invalidi per servizio e del lavoro.*
2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.
 3. *Con delibera di Consiglio Comunale entro e non oltre 45 giorni dalla proposta* della Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
 4. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
 - a. inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;
 - b. mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;
 - c. utilizzando parzialmente entrambe le due opzioni.

ART. 41 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 42 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone relativo all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 43
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 44
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in più rate, con un minimo di 2 fino ad un massimo di 4, con cadenza semestrale nel caso di 2 rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il numero e la scadenza delle rate sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di mancato versamento, si procederà alla successiva notifica di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 61, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art. 1, comma 695 e 696, della Legge 27/12/2013, n. 147,, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica..

**TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

ART. 45
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
3. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

ART. 46
SOGGETTO ATTIVO

1. Il comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 47
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 48
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, *così come definiti ai fini IMU*.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, *ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza le agevolazioni competono ad un solo immobile*, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi

situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. *Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.*
6. *Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 nonché i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.*

ART. 49

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 50

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista dall'art.9 del presente regolamento, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle norme del presente regolamento che disciplinano l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia all'art.10 del presente regolamento.

ART. 51

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n.446/97, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro e non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati nella medesima delibera, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la deliberazione di cui sopra il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi e del grado di copertura assicurata dalla TASI.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nel rispetto della vigente normativa.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 52 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 53 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui al precedente art. 51 può riconoscere riduzioni nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni di cui sopra devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 54 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il soggetto passivo effettua il versamento complessivamente dovuto per l'anno in corso in 2 rate, delle quali la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n.296/2006.

ART. 55 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 56 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'articolo seguente.

ART. 57 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata AR, o *posta elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata, nel caso di consegna diretta, all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale e nel caso di spedizione tramite posta certificata, alla data di invio.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Gli uffici comunali, durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, (richiesta di cambio residenza, rilascio di licenze, rilascio di autorizzazioni o concessioni, ecc.), sono tenuti a comunicare al contribuente l'obbligo di presentare la dichiarazione nel termine previsto.
6. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (circostrizioni, centro servizi ecc.) diversi da quello tributario, purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

per le Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

per le Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o variazione entro il termine previsto dal comma 3 del presente articolo.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 58

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento pari ad euro 6,00, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 44 del presente regolamento.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 59 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 60 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e di soggetti pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio delle Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n.138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n.147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i

tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o mediante bollettino postale.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, il Comune attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione accertata e riscossa, nel rispetto della normative che regolano la materia. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

ART. 61 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 60, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;
 - soggetti che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale, accertato dal Dipartimento Politiche Sociali;
 - esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno di riferimento hanno subito danni da eventi calamitosi o non prevedibili.

ART. 62 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n.218/1997.
2. Per l'IMU è consentito il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale senza interessi.

ART. 63 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento d'ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 64
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 65
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a €. 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione e di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

ART. 66
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003.

ART. 67
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 68
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

UTENZE DOMESTICHE**CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) Nucleo familiare con 1 componente
- 2) Nucleo familiare con 2 componenti
- 3) Nucleo familiare con 3 componenti
- 4) Nucleo familiare con 4 componenti
- 5) Nucleo familiare con 5 componenti
- 6) Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n);}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = CFT_{dom};}$$

$$\mathbf{\Sigma n S_{tot}(n) \cdot Ka(n);}$$

TF_{dom}: quota fissa (€.) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq.) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom};}$$

TV_{dom}: quota variabile(€.) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

QUV_{dom}: quota unitaria (kg.) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$\mathbf{QUV_{dom} = QTOT_{dom};}$$

$$\mathbf{\Sigma n N(n) \cdot Kb(n);}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

N (n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n): coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

CU_{dom}: costo unitario (€/kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

$$\mathbf{CU_{dom} = CVT_{dom};}$$

$$\mathbf{QTOT_{dom};}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2) Cinematografi e teatri
- 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Esposizioni autosaloni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristoranti
- 9) Case di cura e riposo
- 10) Ospedali
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali
- 12) Banche ed istituti di credito
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
- 16) Banchi di mercato beni durevoli
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
- 18) Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) Attività industriali con capannone di produzione
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23) Mense, birrerie, amburgherie
- 24) Bar, caffè, pasticceria
- 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) Ipermercati di generi misti
- 29) Banchi di mercato generi alimentari
- 30) Discoteche, night club

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq.) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, Sap) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap);}$$

$$\mathbf{QUFndom = CFTndom;}$$

$$\mathbf{\Sigma_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap);}$$

TFndom: quota fissa (€.) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;

QUFndom: quota unitaria (€/mq.) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.;

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

Sap : serficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, Sap) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap);}$$

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€.) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;

CUndom: costo unitario (€/kg.) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

$$\mathbf{CUndom = CVTndom;}$$

$$\mathbf{QTOTndom;}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S ap: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg./mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

RIFIUTI	CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
rifiuti di carta	20 01 01
imballaggi in vetro	15 01 07
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in metallo	15 01 04
imballaggi misti	15 01 06
imballaggi in materia tessile	15 01 09
rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07
	20 01 23
	20 01 35
	20 01 36
olii e grassi commestibili	20 01 25
metallo	20 01 40
legno, diverso da quello di cui alla voce	20 01 37
	20 01 38
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce	20 01 33
	20 01 34
batterie e accumulatori di cui alle voci	20 01 33
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (piccoli interventi manutentivi di appartamenti e/o abitazioni pari a kg. 50,00)	17 09 04
pneumatici fuori uso	16 01 03
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10
	15 01 11
rifiuti biodegradabili inclusi sfalci e potature di attività di giardinaggio e manutenzione verde pubblico e privato	20 02 01
toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce	08 03 17
	08 03 18
abbigliamento e tessili	20 01 10
rifiuti dei mercati	20 03 02
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
rifiuti biodegradabili	20 02 01